



## REGIME PER CASSA

# Studi di settore, modelli aggiornati

Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi ▶ pagina 19

FISCO

**Dichiarazioni 2018.** Le rimanenze finali devono essere indicate - Sarà poi il software Gerico a non sommarle tra i componenti positivi

# Regime semplificato con i correttivi

Aggiornati i modelli degli studi di settore per le imprese in contabilità semplificata

FOCUS



Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi

Approvate le modifiche agli studi di settore per far spazio ai correttivi cassa. Con il provvedimento di ieri (90727/2018) l'agenzia delle Entrate concede il via libera alle correzioni dei modelli e delle istruzioni degli studi di settore che consentono l'applicazione dei correttivi cassa per i contribuenti esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata.

### Le rimanenze

Le istruzioni ai modelli, riguardanti il quadro F (dati contabili - reddito d'impresa), vengono modificate introducendo la specifica per cui, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, i dati contabili sulla base delle regole fiscali stabilite dall'articolo 66 del Tuir. In buona sostanza anche dopo l'introduzione del regime di cassa per i semplificati, nel modello studi di settore dovrà es-

sere assicurata la corrispondenza fra quanto indicato in quadro G (dati contabili del modello dichiarazione dei redditi) e quanto affluisce al quadro F (dati contabili indicati negli studi di settore).

In questo senso le istruzioni specificano che, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata (ivi

## Le principali modifiche

### RIMANENZE FINALI PER TUTTI

- Anche gli esercenti contabilità d'impresa in regime semplificato sono obbligati ad indicare il dato delle rimanenze finali (righe F07, F10, F13), nel modello degli studi di settore
- L'obbligo vale per tutti sia quelli che hanno optato per il regime di cassa puro sia per quelli che scelto il regime del registrato

### I NUOVI RIGHI PER I CORRETTIVI CASSA

- Le modifiche approvate introducono, all'interno del reddito d'impresa, i righe da F41 a F44 destinati ad ospitare i dati relativi ai contribuenti esercenti contabilità d'impresa in regime semplificato
- Nel rigo F41 il contribuente indica se, ha optato per il regime del registrato
- In questo caso, si ricorda che non scattano i correttivi cassa

### GERICO E I CORRETTIVI CASSA

- I correttivi cassa approvati con Dm Economia del 23 marzo scorso sono stati trasfusi nell'applicativo Gerico: si applicano solo per i contribuenti che hanno optato per il regime di «cassa puro»
- La compilazione dei righe da F42 a F44 serve al fine di attivare solo alcuni dei correttivi cassa elaborati dall'applicativo, gli altri scattano in automatico e sono insiti in Gerico

compresi coloro i quali hanno optato per il regime disciplinato dall'articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973) è necessario indicare oltre ai dati delle rimanenze iniziali che già affluiscono nella determinazione del reddito imponibile, anche quelli delle rimanenze finali (righe F07, F10, F13), che da quest'anno non concorrono più alla formazione del reddito d'impresa.

Sarà poi il software Gerico



che, riconoscendo l'impresa quale esercente contabilità semplificata provvederà a non sommare le rimanenze finali fra i componenti positivi che affluiscono al rigo F28 (reddito d'impresa o perdita), in modo da rispettare quella corrispondenza biunivoca che da sempre esiste fra il reddito imponibile indicato nel quadro G (redditi)

sono inseriti quattro nuovi rigi (da P53 a P56). Questo perché gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che entreranno in vigore l'anno prossimo interesseranno non solo i contribuenti soggetti agli studi di settore, ma anche quelli che fino al 31 dicembre 2017 continuano ad applicare i parametri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e quello indicato nel quadro F (studi di settore).

### I rigi dei correttivi cassa

Le modifiche approvate introducono, all'interno del reddito d'impresa, i rigi da F41 a F44 destinati a ospitare i dati relativi ai contribuenti esercenti contabilità d'impresa in regime semplificato.

Nel rigo F41 il contribuente indica se, nel periodo di imposta 2017, ha optato per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973 (tale informazione deve coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello Iva 2018).

Si ricorda che, barrando questa casella non scattano i correttivi cassa, poiché il decreto di approvazione non ne prevede l'operatività per questa tipologia di contribuenti.

Viceversa per gli esercenti contabilità d'impresa in semplificata che non hanno optato il regime del "registrato" non bisognerà compilare il rigo F41, ma solo (se presenti) i dati richiesti dai rigi F42 (totale ricavi verso soggetti iva), rigo F43 (totale operazioni at-

tive in reverse charge), rigo F44 (cessioni di beni e prestazioni di servizi in split payment).

### Le altre modifiche

Gli altri interventi di modifica approvati riguardano il quadro Z e sono finalizzati all'acquisizione di dati utili per la costruzione e/o l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale che entreranno in vigore l'anno prossimo. Si tratta dei rigi da Z901 a Z904 dove viene richiesta l'indicazione di elementi specifici al fine di valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla "cassa", per le imprese in semplificata.

La stessa modifica è stata prevista per i modelli e le istruzioni riguardanti i parametri, dove ven-